



Procedura di *Internal Dealing*

PREMESSA

In applicazione dell'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "MAR") e dei Regolamenti delegati 522/2016/EU e 523/2016/EU, il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. (di seguito la "Società"), nella riunione del 25 giugno 2018, ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari alle prime collegati (la "Procedura").

La Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione delle Azioni e dei Warrant emessi dalla Società alla negoziazione su AIM Italia – Mercato alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 25 giugno 2018 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro-tempore* applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si segnala che le disposizioni di cui al MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal MAR e dai relativi atti esecutivi, la CONSOB, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del MAR.

Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

Sommario

Premessa	2
Procedura.....	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Ambito di applicazione della Procedura	7
Art. 3 – Elenchi e Soggetto Preposto.....	8
Art. 4 – Obblighi Informativi.....	9
Art. 5 – <i>Black-out Period</i>	10
Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali	12
Art. 7 – Efficacia e Sanzioni.....	12
Allegato A	14
Allegato B	19
Allegato C	21
Allegato D.....	24
Appendice Normativa	25

PROCEDURA

Art. 1 – Definizioni

1.- I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato:	indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società;
Azioni:	indica le azioni della Società;
Collegio Sindacale:	indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
Consiglio di Amministrazione:	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
Controllate:	indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
Data di Esecuzione	indica il giorno in cui: <ul style="list-style-type: none">- viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;- viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;- viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di diritti, opzioni o strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche con warrant;- viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;

Elenco, Elenco dei Soggetti

Rilevanti ed Elenco delle Persone

Strettamente Legate

Gruppo:

Informazione Privilegiata:

hanno in significato di cui all'Articolo 3;

indica l'Emittente e le sue eventuali Controllate;

indica un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che:

(a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o

nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento;

indica:

Operazioni Rilevanti

- (i) tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- (ii) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- (iii) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (iv) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (v) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante (come di seguito definiti), inclusi, a titolo esemplificativo:
 - qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;

- l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- operazioni fuori mercato; e
- trasferimenti a titolo gratuito;
- (vi) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è Amministratore o familiare dell'Amministratore;
- (vii) le ulteriori operazioni indicate dall'art. 10 del Regolamento Delegato 522/2016/EU del Consiglio.

Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura le operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute dai Soggetti Rilevanti e/o della Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto gli Euro 20.000 (ventimila/00). Qualora nell'arco dell'anno civile venga superato l'importo di Euro 20.000 (ventimila/00), dovrà essere comunicata, quale Operazione Rilevante, l'operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia, nonché tutte le operazioni successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare.

Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a operazioni eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 20.000 sia stata superata; ha il significato indicato all'Articolo 5;

**Periodo di Chiusura
Persone Strettamente Legate
ai Soggetti Rilevanti**

indica (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della disciplina vigente; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui

interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

Presidente del Consiglio di Amministrazione:	indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società;
Regolamento Emittenti:	indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
SDIR:	indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB;
Soggetti Rilevanti	indica (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (ii) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;
Soggetto Preposto	indica il responsabile della funzione <i>investor relation</i> della Società, il quale, in caso di assenza o impedimento, potrà delegare uno o più soggetti al fine di provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura;
Strumenti Finanziari:	indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Strumenti Finanziari Collegati	indica ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati);
Strumenti Finanziari Derivati	indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa;
TUF:	indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Art. 2 – Ambito di applicazione della Procedura

1.- La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti nei confronti della Società e della CONSOB, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti su quote, titoli di credito, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Art. 3 – Elenchi e Soggetto Preposto

1.- La Società predispose un elenco dei Soggetti Rilevanti (l'“**Elenco dei Soggetti Rilevanti**”) che sarà tempestivamente aggiornato a cura dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto.

2.- Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e, sentiti i Soggetti Rilevanti, predispose, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (l'“**Elenco delle Persone Strettamente Legate**” e, unitamente all'Elenco dei Soggetti Rilevanti, l'“**Elenco**”).

3.- Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto potrà avvalersi della collaborazione del personale della Società che, d'intesa con l'Amministratore Delegato, verrà appositamente individuato ed incaricato. Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato

4.- Il Soggetto Preposto:

- a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura, curandone l'aggiornamento. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura;
- c) coadiuva l'Amministratore Delegato nella predisposizione e nell'aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e provvede alla conservazione dello stesso;
- d) predispose, conserva e aggiorna tempestivamente l'Elenco delle Persone Strettamente Legate;
- e) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti del loro inserimento nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e del loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa in materia di Internal Dealing, avvalendosi del modello di cui all'**Allegato A**;
- f) trasmette, unitamente all'informativa di cui alla lett. d), copia della presente Procedura;
- g) conserva copia dell'informativa di cui alla lett. d) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 della Procedura;
- h) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
- i) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
- j) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- k) in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, su richiesta e su delega della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti alla CONSOB e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste alla Procedura;
- l) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

5.- Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

6.- I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

- a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 5, lett. e), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@sostravel.com;
- b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone a loro Strettamente Legate con i relativi dati identificativi mediante invio all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@sostravel.com, nonché ogni successivo aggiornamento e nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;
- c) notificare alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa in materia di Internal Dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello di cui all'**Allegato B**.

7.- Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai oggetti Rilevanti.

Art. 4 – Obblighi Informativi

1.- I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate, tempestivamente e comunque entro e non oltre 1 (un) giorno lavorativo dalla Data di Effettuazione, mediante trasmissione al Soggetto Preposto del modulo sub Allegato C.

2.- I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comunicano le Operazioni Rilevanti di cui al paragrafo che precede alla CONSOB tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione, mediante trasmissione alla CONSOB del modulo di cui all'**Allegato C**, debitamente compilato e sottoscritto.

3.- La Società comunica al mercato le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dei precedenti paragrafi, tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante. La comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i. il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti coinvolta;
- ii. il motivo della notifica;
- iii. la denominazione della Società;
- iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- v. la natura dell'Operazione Rilevante, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti (ii), (iii), (iv) della definizione di Operazione Rilevante;
- vi. la data e il luogo dell'Operazione Rilevante;
- vii. il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

4.- In alternativa a quanto previsto ai sensi del paragrafo 2 che precede, le comunicazioni alla CONSOB in merito alle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono essere effettuate, su richiesta e delega dei medesimi (rilasciata in conformità al modulo di cui all'**Allegato D**), dalla Società, per il tramite del Soggetto

Preposto, con le modalità previste dalla normativa vigente, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione siano state trasmesse alla Società dai soggetti interessati nei termini di cui al paragrafo 1 che precede e con le modalità previste dalla presente Procedura.

5.- La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla CONSOB delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti nei termini i cui al paragrafo 1 che precede.

6.- Le comunicazioni del presente articolo sono trasmesse: (a) al Soggetto Preposto via email all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@sostravel.com; (b) alla CONSOB tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero, se il mittente non è soggetto all'obbligo di tenuta della PEC, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@consob.it, specificando come destinatario “*Ufficio Informazione Mercati*” e indicando all'inizio dell'oggetto “*MAR Internal Dealing*” ovvero con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalla CONSOB.

Art. 5 – *Black-out Period*

1.- Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, qualsivoglia Operazione Rilevante nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti il giorno successivo a quello di diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio, alla relazione semestrale e ai resoconti intermedi di gestione, che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari applicabili (il “**Periodo di Chiusura**”).

2.- In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 1, il Consiglio di Amministrazione, previa richiesta motivata del soggetto interessato, ha la facoltà di autorizzare l'effettuazione di un'Operazione Rilevante nel corso del Periodo di Chiusura *(i)* nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni e *(ii)* in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

3.- Il soggetto interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione Rilevante, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato ed esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il soggetto interessato, al momento della presentazione della richiesta: *(i)* deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; *(ii)* deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e *(iii)* non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.

4.- Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare nel caso in cui:

- i) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che:
 - a. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - b. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
 - a. sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione e che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
 - b. sia indicato l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- iii) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. il Soggetto Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - b. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - c. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- iv) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - b. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano, né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura;
 - c. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di Chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;
- v) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- vi) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

5.- Oltre a quanto previsto al primo paragrafo del presente Articolo 5, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.

Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali

1.- Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

2.- I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di *Internal Dealing*.

3.- I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono, pertanto, tenuti in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“**GDPR**”) e dalle emanande disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

4.- Con la sottoscrizione degli **Allegati A e B**, rispettivamente da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di *Internal Dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Art. 7 – Efficacia e Sanzioni

1.- L'inosservanza delle disposizioni della presente Procedura, che dovesse determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni *pro-tempore* applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca in caso di futura ed eventuale dell'ammissione delle Azioni ad AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

2.- L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001.

3.- Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà ad agire in via di

rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

4.- In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.

5.- Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

6.- Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

ALLEGATO A

Modello di Comunicazione ai Soggetti Rilevanti

Gallarate, [•]

Egregio sig. [•]

[*indirizzo*]

[*indicare una delle modalità di consegna/ trasmissione*]

Oggetto: Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'“*Elenco Internal Dealing*” di Sostravel.com S.p.A.”

Egregio Signore,

il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) ha istituito – in attuazione della deliberazione del 25 giugno 2018 che ha adottato la “*Procedura Internal Dealing*” (allegata alla presente comunicazione e che sarà disponibile sul sito internet della Società, la “**Procedura**”) – l'“*Elenco dei Soggetti Rilevanti*” (di seguito, l'“**Elenco**”), in linea con le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (“*Market Abuse Regulation*” – il “**MAR**”).

Più nel dettaglio, la Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari della Società compiute dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo all'interno della Società medesima e dalle persone loro strettamente collegate, al fine di garantire la trasparenza e la simmetria informativa nei confronti del mercato.

L'istituzione dell'Elenco e l'adozione della Procedura hanno quindi la finalità di prevenire possibili abusi di mercato da parte dei suddetti soggetti, ed in particolare l'utilizzo indebito di informazioni privilegiate della Società.

Ciò premesso, La informo di quanto segue.

- Lei – nella sua qualità di [*inserire qualifica del soggetto*] – è stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti iscritti nell'Elenco e che è quindi tenuto a rispettare gli obblighi e le modalità di comunicazione a cui Lei – o un persona a Lei strettamente legata – è tenuto ad effettuare alla Società e a Consob in caso di effettuazione di Operazioni Rilevanti ai sensi dell'art. 4 della Procedura.
- Con la sottoscrizione della presente, Lei si impegna ad attenersi, quale possessore di informazioni privilegiate della Società, a ogni ulteriore disposizioni e limitazione di cui alla Procedura.
- Al fine di perseguire le finalità sopra descritte, nell'Elenco dovranno essere inseriti i nominativi delle persone a Lei strettamente Legate, da comunicarsi alla Società tramite consegna del modello di dichiarazione di accettazione della Proceduta, qui allegato, secondo le modalità di seguito fornite.

- Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, del MAR (il cui testo è riportato integralmente nell'appendice normativa allegata alla Procedura), successivamente alla ricezione della presente Lei avrà l'obbligo di notificare tempestivamente per iscritto alle persone a Lei strettamente legate una comunicazione con indicati gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e la Procedura stessa; l'avvenuta notifica di detta comunicazione dovrà essere da Lei conservata.
- L'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate della Società può configurare gli illeciti penali e amministrativi di cui agli artt. 184 e ss. T.U.F. e può comportare la responsabilità amministrativa della Società *ex art. 187-quinquies T.U.F.*; ulteriori sanzioni amministrative sono previste in caso di violazione degli obblighi in materia di *internal dealing* dall'art. 30 del MAR (il cui testo è riportato integralmente nell'appendice normativa allegata alla Procedura).
- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nell'Elenco e/o nell'Elenco delle Persone Strettamente Legate e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società. Il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Tanto precisato, La prego di farmi pervenire copia della dichiarazione di accettazione della Procedura, qui allegata, compilata in ogni sua parte, **entro 3 (tre) giorni** dalla ricezione della presente, all'indirizzo PEC sostravel@pec.net o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mani.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le porgo distinti saluti.

Il Soggetto Preposto

Si allega la seguente documentazione:

- *Procedura di Internal Dealing*
- *Modello di Dichiarazione di accettazione della Procedura*

Modello di accettazione della Procedura

[indicare una modalità di consegna/trasmissione]

Spett. le
SOSTRAVEL.COM S.P.A.
Via Olona, n. 183/G
21013 – Gallarate (VA)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della Procedura

Il sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ il _____, residente in
_____, con codice fiscale
_____ [ovvero, indicare il nominativo della società/ente, sede legale, c.f., e
nominativo del legale rappresentante], nella qualità di _____ e
come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura Internal Dealing (di seguito,
la “**Procedura**”) di Sostravel.com S.p.A. (la “**Società**”),

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dalla Procedura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso:

- dichiara di aver ricevuto la Procedura e di aver preso atto delle disposizioni contenute nella stessa;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nella Procedura e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili, nei termini di cui alla Procedura stessa;
- dichiara di essere consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle persone strettamente associate al sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del sottoscritto;
- indica i seguenti recapiti personali:
n. tel. _____
n. fax _____
indirizzo e-mail _____
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili, alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e la Procedura stessa e di conservare copia della notifica:

Cognome e Nome/ Denominazione sociale	Luogo e data di nascita/sede legale	Codice fiscale	Tipo di legame
--	--	----------------	----------------

- si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate;
- dichiara di aver preso atto dell'informativa resa dalla Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, con la firma della medesima esprimo, ai sensi del Regolamento EU 679/2016, il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che la Società effettuerà in modo cartaceo ed elettronico per l'informativa sulle operazioni *internal dealing*.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO B

Modello di Comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

[a mezzo [•]]

[Luogo, data]

Oggetto: Comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* di Sostravel.com S.p.A.

Egregio Signore/Gentile Signora,

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* (la “**Procedura**”) di Sostravel.com S.p.A. (la “**Società**”), allegata alla presente, per informarla di quanto segue.

In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [•] della Società, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [*a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Persona Strettamente Legata*], Lei [ovvero: (*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa*)] è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo nominativo [ovvero: (*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa*)] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverla [ovvero: a iscrivere (*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa*)], quale Persona a me Strettamente Legata, nell’Elenco delle Persone Strettamente Legate che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La invito [ovvero: invito (*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa*)] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente. In allegato alla Procedura sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (il “**GDPR**”), rendo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’Elenco Persone Strettamente Legate e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e per il periodo richiesto dalla predetta normativa.

Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società. Il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei [la società [●]] e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato dalla Società ai sensi della Procedura, tramite email, all'indirizzo email [●].

Cordiali saluti

Per presa visione e integrale accettazione.

[data/luogo]

ALLEGATO C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate

Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente connessa	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>—indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—Indicare la natura dello strumento:</i> <i>—un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>

		<p>—una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</p>	
c)	Prezzo/i volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>- Volume aggregato</p> <p>- Prezzo</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <p>—si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</p> <p>—sono della stessa natura;</p> <p>—sono effettuate lo stesso giorno e</p> <p>—sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	

		<p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <p><i>—nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></p> <p><i>—nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO D

Spett. le
Sostravel.com S.p.A.
Via Olona, n. 183/G
21013 – Gallarate (VA)

Oggetto: Delega per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura di Internal Dealing

Il sottoscritto [•], residente in [•], nella sua qualità di [•], delega la società Sostravel.com S.p.A. (la “Società”) ad adempiere, in suo nome e per suo conto, agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura di Internal Dealing della Società.

A tal fine, viene allegato alla presente il “Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate” di cui all’Allegato B della Procedura di Internal Dealing, compilato in ogni sua parte.

Il sottoscritto dichiara, infine, di assumersi personalmente la responsabilità delle informazioni fornite e di tenere indenne la Società da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing della Società.

(Luogo e data)

Firma

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Art. 3

Definizioni

...

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all'interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che sia:

a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o

d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

...

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui

prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;

e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione;

o

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (28), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (29) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (30) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.